

TI_GERICHTE 52.1998.223 vom 12. November 1998

TI Tribunale d'appello, 1998-11-12, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.1998.223

FR: TI_GERICHTE 52.1998.223 du 12 novembre 1998

IT: TI_GERICHTE 52.1998.223 del 12 novembre 1998

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 6

cpv. 1 CEDU (DTF 121 II 26, consid. 3b). In virtù di tale norma, sia in ambito penale che nell'ambito dei procedimenti amministrativi aventi carattere penale, l'autorità giudicante deve potere giudicare con pieno potere cognitivo. Anche la commisurazione della pena e della sanzione soggiace a libero esame (R. Herzog, Art. 6 EMRK und kantonale Verwaltungsrechtspflege, part. 371; A: Kley-Struller, Die Anwendung der Garantien des Art. 6 EMRK auf Verfahren betreffend den Führerausweisenzug, pag. 111 in: R. Schaffauser, Aktuelle Fragen des Straf- und Administrativmassnahmerechts im Strassenverkehr). Perciò il Tribunale cantonale amministrativo statuisce sul ricorso in esame con pieno potere di cognizione, identico a quello che dispone nella giurisdizione disciplinare (art. 70 PAmM), con facoltà quindi di rivedere anche la commisurazione della sanzione. I limiti posti dall'art. 61 PAmM in relazione al controllo dell'apprezzamento non trovano applicazione siccome contrari alle prevalenti disposizioni dell'art. 6 CEDU (STA 26.9.1996 in re C., STA 21.10.1996 in re T.). 3. La licenza di condurre può essere revocata al conducente che, violando le norme della circolazione, ha compromesso la sicurezza del traffico o disturbato terzi. Nei casi di lieve entità, può essere pronunciato un ammonimento (art. 16 cpv. 2 LCStr). La licenza di condurre va obbligatoriamente revocata se il conducente ha gravemente compromesso la sicurezza della circolazione (art. 16 cpv. 3 lett. a LCStr). Le revoche a scopo di ammonimento ordinate in seguito a infrazioni delle prescrizioni della circolazione, servono a correggere i conducenti e ad impedire la recidività. (art. 30 cpv. 2 OAC). La licenza di condurre può essere revocata ai conducenti che violando per colpa propria le norme della circolazione hanno compromesso la sicurezza del traffico o disturbato terzi (art. 31 cpv. 1 OAC). L'ammonimento può sostituire la revoca facoltativa della licenza. Può essere deciso soltanto un ammonimento se le condizioni della revoca facoltativa ai sensi del capoverso 1 sono adempiute, ma il caso sembra essere di poca gravità tenuto conto della colpa commessa e della reputazione come conducente di veicoli a motore (art. 31 cpv. 2 OAC). L'autorità tenuta ad ordinare la revoca della licenza di condurre deve fissare la durata di tale provvedimento, tenendo conto delle circostanze del caso. In particolare essa deve considerare la gravità della colpa commessa, la reputazione dell'interessato in quanto conducente di veicoli a motore e la sua necessità professionale a fare uso del veicolo (art. 17 cpv. 1 LCStr, 33 cpv. 2 OAC). La durata della revoca non può essere in ogni caso inferiore ad un periodo di un mese (art. 17 cpv. 1 lett. a LCStr). 4. La gravità dell'infrazione è determinante per stabilire se ad un conducente resosi responsabile di un'infrazione al codice della strada debba essere inflitta la sanzione della revoca nel caso

in cui la legge non la preveda obbligatoriamente ma solo facoltativamente. Si può prescindere dalla revoca in un caso di lieve entità, Nell'ambito di tale giudizio, l'autorità deve esaminare in primo luogo la gravità della violazione al codice della strada, la gravità della colpa come pure la reputazione quale conducente dell'amministrato (art. 31 cpv. 2, DTF 123 II 106 consid. 2, 121 II 127). In ogni caso se la fattispecie non può già più considerarsi lieve per la gravità dell'infrazione commessa e per la colpa, anche in presenza di buona reputazione del conducente, la sanzione deve essergli effettivamente inflitta (DTF 105 I 255, 118 Ib 229). Il Tribunale Federale in una recente sentenza che è stata ampiamente discussa sulla stampa (pubblicata in DTF 124 II 97 e seg.) ha puntualizzato la sua giurisprudenza rilevando che chi supera di 21 km/h all'interno dell'abitato la velocità legale di 50 km/h agisce in modo gravemente negligente, atteso che un superamento di velocità dell'ordine del 40% non può passare inosservato e comporta rischi di sicurezza accresciuti (per la potenziale presenza di utenti della strada "deboli", quali bambini, anziani e ciclomotoristi, e per il rischio di collisioni laterali) (DTF 124 II 98). Gli altri utenti della strada devono potersi appellare al principio dell'affidamento, un tale superamento essendo inattendibile. Il conducente che incorre in tale infrazione beneficia di motivi d'eccezione soltanto in casi estremamente rari.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.